



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI **(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Seduta del 26/05/2022

Oggetto: VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7.
Proponente: IREOS S.p.A.

Richiamato integralmente i verbali della prima riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 03/09/2021 e della seconda seduta tenutasi in data 19/11/2022, unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in essi richiamati;

Ricordato che la riunione del 19/11/2021 si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del proponente ulteriore documentazione di chiarimento, che il proponente si è impegnato durante il corso della seduta a trasmettere entro il 20/12/2021, salvo motivata richiesta di proroga; durante la discussione il proponente è stato invitato a prendere contatti con il dipartimento Arpat di Livorno e il Settore regionale Autorizzante, per definire nel particolare i chiarimenti da presentare;

Preso atto che, successivamente alla chiusura della seduta del 19/11/2021:

il Settore VIA, in data 19/11/2021, con nota prot. n. 451333, ha trasmesso al proponente ed ai soggetti competenti una comunicazione in cui si avvisava della pubblicazione nel sito della Regione Toscana del verbale della seduta della Conferenza di servizi del giorno stesso;

il proponente in data 26/11/2021, con nota prot. RT n. 459616, ha presentato una nota in cui comunicava che nella documentazione presentata ai fini della seduta della conferenza del 19/11/2022, era presente un refuso nelle tabelle relative al PM10, nelle quali veniva indicata un'errata unità di misura (milligrammi per metro cubo anziché microgrammi per metro cubo);

il proponente, con pec del 20/12/2021, protocollata in data 22/12/2021, con n. 496436, ha richiesto una proroga al 31/01/2022 per la presentazione della documentazione di chiarimento, motivata dalla circostanza che l'incontro con il settore autorizzante e con il dipartimento ARPAT di Livorno era stato fissato in data 13/01/2022; il Settore VIA ha preso atto della richiesta di proroga, fissando al 31/01/2022 la scadenza per la presentazione della documentazione volta a superare gli elementi critici emersi durante la riunione del 19/11/2021 della Conferenza di servizi e nei contributi ricevuti;

il proponente, con pec del 27/01/2022, protocollata in data 02/02/2022, con n. 41594, ha richiesto un'ulteriore proroga di 30 giorni, per la presentazione della documentazione di chiarimento, motivata dalla necessità di terminare lo studio modellistico delle emissioni in atmosfera da parte dei consulenti esterni incaricati e conseguentemente adeguare la valutazione di impatto sanitario; il Settore VIA ha preso atto della richiesta di proroga fissando al 02/03/2022 per la scadenza per la presentazione della sopra citata documentazione;

con nota assunta agli atti del protocollo regionale con n. 91210 e n. 91233, del 07/03/2022, il proponente ha trasmesso la documentazione volta a superare gli elementi critici emersi durante la riunione del 19/11/2021 della Conferenza di servizi e nei contributi ricevuti;

con nota del 08/03/2022 (prot. n. 94622), il Settore VIA ha convocato per il giorno 21/04/2022, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la terza seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Livorno;
- Provincia di Livorno;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Arpat - Dipartimento di Livorno;
- Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione di Livorno;
- A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa;
- IRPET;
- A.S.A. S.p.A;

e dei seguenti settori regionali:

- Settore Autorizzazioni Rifiuti (già Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti);
- Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (convocato con la nota del 20/08/2021);
- Settore Tutela della Natura e del Mare;
- Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche;
- Settore Sismica;
- Settore Pianificazione del territorio
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
- Settore Tutela Acqua e Costa

il Comune di Livorno, con nota del 08/04/2022, prot. R.T. n. 149521, informava il Settore VIA che la società Ra.Ri. S.r.l., proprietaria dell'immobile di Via dei Fabbri n. 5/7, ha presentato una pratica di condono edilizio riferita al fabbricato in esame e quindi l'amministrazione comunale chiedeva uno spostamento della terza seduta della conferenza di servizi, fissata per il giorno 21/04/2022, al fine di poter procedere alla definizione delle questioni urbanistiche-edilizie;

con nota del 14/04/2022 (prot. n. 158300), il Settore VIA ha spostato la data della terza seduta della conferenza di servizi, inizialmente prevista per il giorno 21/04/2022, al giorno 26/05/2022, per dar modo al Comune di Livorno di poter svolgere l'istruttoria della pratica edilizia riferita all'immobile di Via dei Fabbri n. 5/7;

Preso atto che in seguito alle sopra citate note del 08/03/2022 e del 14/04/2022 sono pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (nota del 19/04/2022, prot. R.T. n. 160601);
 - Comune di Livorno (nota del 08/04/2022, prot. R.T. n. 149521);
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest (nota del 30/03/2022, prot. R.T. n. 133156);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 22/04/2022, prot. R.T. n. 166187);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Sismica (nota del 17/03/2022 prot. n. 112579);
 - Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 05/04/2022, prot. n. 142889);
 - Settore Autorizzazioni Rifiuti (nota del 25/05/2022 Prot. 0217094);

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente IREOS S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 26/05/2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto/Ente/Settore	Rappresentante	Funzione
Settore Autorizzazione Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
Comune di Livorno	Antonio D'Auria	Responsabile
Arpat	Federico Mentessi	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente IREOS S.p.A.: Marco Fenu, Alfredo Trinchese, Francesca Aiello, Studio CEC srl con Lami Alice e Roberto Canessa.

Per Arpat è presente Nicoletta Macera;

Per il Comune di Livorno sono presenti Daniela Bigongiali;

sono infine presenti Alessio Nenti e Marcello Bessi per il Settore VIA;

il Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7 proposto da IREOS S.p.A., nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Premesso che la documentazione presentata dal proponente successivamente alla riunione del 19/11/2021 è relativa, tra l'altro, ai seguenti argomenti, per i quali si riportano gli elementi di maggiore rilevanza:

- **emissioni in atmosfera;**

- studio meteo diffusionale aggiornato (All. 5): il proponente, tra l'altro, ha adottato i valori limite per i metalli suggeriti da ARPAT per arsenico, nichel, cobalto e cromo (VI) ed ha simulato la dispersione con il modello Calpuff (valore limite per Arsenico pari a 0,17 mg/Nmc; Nichel pari a 0,57 mg/Nmc; Cromo VI pari a 0,007 mg/Nmc; sommatoria di arsenico, nichel, cobalto e cromo VI pari a 1 mg/Nmc); sono stati aggiornati i risultati per la dispersione dei SOV, tenendo in considerazione i principali composti presenti (Carbonio tetracloruro, Diclorometano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Benzilcloruro, Formaldeide e Acetaldeide); sono state fatte nuove simulazioni per l'acido solfidrico, che tengono conto dei valori rilevati dalla centralina di Stagno (LI-ENI); sono state fatte nuove simulazioni per gli odori, considerando un valore di emissione pari a 1000 ou/m³; la valutazione dei risultati è stata fatta con valori limite normativi oppure con parametri di enti stranieri, quali US-EPA, riconosciuti in ambito scientifico; dai risultati ottenuti dal modello diffusionale, secondo le conclusioni del proponente, "si può delineare uno scenario di impatto non significativo per la configurazione di progetto oggetto del presente studio";
- lo studio meteo diffusionale aggiornato si conclude con il paragrafo "Calcolo degli indici di rischio per valutazione del rischio sanitario": per le sostanze non cancerogene viene verificato l'indice di rischio (HI o HQ) che esprime di quanto la concentrazione di una sostanza si discosta dalla concentrazione di riferimento (RfC), cioè la concentrazione che, alla luce delle esistenti conoscenze scientifiche si ritiene non produca effetti indesiderati per la salute di una persona esposta a questa concentrazione per tutta il corso della vita; per le sostanze cancerogene e la conseguente valutazione del rischio cancerogeno da effetti probabilistici, i criteri metodologici utilizzati sono quelli previsti dalle Linee Guida ISPRA ("Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) - 133/2016) che prevedono anche l'utilizzazione, dell'unità di rischio (UR o IUR), basata su studi epidemiologici.
- Per quanto riguarda l'indice di rischio HI, che deve essere inferiore a 1, lo studio evidenzia che per tutte le sostanze si assiste ad un indice inferiore all'unità.
- Per quanto riguarda le sostanze cancerogene il valore di rischio incrementale accettabile (derivato dalla realizzazione di un progetto) è pari a 1×10^{-6} per ogni singola sostanza ed è pari a 1×10^{-5} per

la sommatoria delle sostanze. Lo studio evidenzia che ci sono dei superamenti del rischio per singola sostanza ($> 1 \times 10^{-6}$) e per sostanze cumulate ($> 1 \times 10^{-5}$ sui recettori R1, R2, R3, R4, R8, R15, R16, R19, R20);

- procedura di controllo carboni attivi: il proponente propone alternative all'installazione di un rilevatore di COT ed individua una specifica procedura di monitoraggio dell'esaurimento dei carboni, che prevede, tra l'altro, l'utilizzo di un PID, di determinazioni analitiche aggiuntive per valutare l'adeguatezza dei valori rilevati dal PID;
- “piano di Gestione degli odori”, contenente “procedura di gestione degli odori” (All. 1): il proponente presenta un documento sviluppato in coerenza con quanto contemplato nella BAT 12 della Decisione 2018/1147, nel quale sono descritti interventi e monitoraggi che dovranno essere messi in atto per la mitigazione delle emissioni di odore ed il controllo di eventuali impatti olfattivi, riconducibili alle attività di trattamento dei rifiuti che si terranno nell'impianto;
- in relazione agli adempimenti di cui alla normativa “**Seveso**” (D.Lgs. 105/2015), il proponente presenta una metodologia per la verifica del rispetto delle soglie previste dalla normativa;
- **gestione rifiuti**;
 - viene presentata una planimetria dell'impianto con indicate le aree di stoccaggio rifiuti (All. 6) e un quadro generale (All. 1) indicante per ogni baia il volume disponibile, le quantità di rifiuti e le operazioni proposte;
 - il proponente presenta chiarimenti sulle operazioni D14-D13, sull'operazione R5, sulle operazioni R13, sulla miscelazione D13/R12; vengono inoltre fornite indicazioni finalizzate alla garanzia di tracciabilità;
 - viene chiarita la conformità delle operazioni di stoccaggio (D15/R13) alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;
- **impatto sanitario**, il proponente ha trasmesso un aggiornamento della valutazione presentata in precedenza, tenendo conto del nuovo studio meteo diffusionale; nelle conclusioni della relazione si dichiara che “nella seguente tabella, facendo riferimento ai valori di concentrazione media annuale riportati nello studio Diffusionale, si calcola il valore di R – Rischio per ogni sostanza cancerogena e il valore di R totale (somma dei singoli Ri) che appare accettabile ($R < 1 \times 10^{-5}$) sia per le singole sostanze che per la miscela di sostanze considerate (Rtot)”. Occorre evidenziare, tuttavia, che nelle tabelle indicate sono presenti dei superamenti del rischio per singola sostanza ($> 1 \times 10^{-6}$) e per sostanze cumulate ($> 1 \times 10^{-5}$);
- **aspetti edilizi**, il proponente presenta la documentazione trasmessa con l'istanza al Comune di Livorno per l'accertamento di conformità per le opere interne ed esterne già realizzate presso il complesso industriale;
- in materia di **stato delle acque sotterranee** e delle relative concentrazioni di ferro e manganese, il proponente afferma che l'impianto sorge in un'area che dal punto di vista geologico e idrogeologico non è confrontabile con le aree del SIN di Livorno e che nel documento “proposta di piano di monitoraggio della falda del sito ex Ra.Ri.” (trasmesso nel procedimento di bonifica), non si ravvedono criteri oggettivi a sostegno della presunta correlazione tra i contaminanti registrati in falda e l'attività industriale; il proponente rileva inoltre che un gruppo di pozzi situato nella zona presentano concentrazioni di ferro e manganese medio alte, fino a 2,5 mg/l.

Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- l'**Azienda USL Toscana Nord Ovest**, nel contributo del 30/03/2022, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dal proponente, in modo particolare il nuovo studio sull'impatto sanitario, prende atto delle conclusioni del Prof. Cristaudo, autore dello studio, nelle quali si esclude che possano sussistere “*amenti di rischio di possibili impatti sanitari per tutti i recettori considerati e conseguentemente non è prevedibile l'induzione di alcuna variazione significativa (o effettivamente misurabile) dello stato di salute di chi vive nei pressi dell'opera stessa*”. A fini precauzionali l'azienda sanitaria ribadisce la necessità di un monitoraggio dei vari inquinanti aero-dispersi, comprese le maleodoranze, come già rilevato nei contributi precedenti. Viene altresì rilevato che nel nuovo “Piano di gestione degli odori”, trasmesso dal proponente, la frequenza del monitoraggio relativo alle emissioni diffuse è prevista bimestrale (mentre nella versione precedente era annuale). L'azienda sanitaria concorda sulla periodicità bimestrale del monitoraggio riferito agli odori per le emissioni convogliate e ritiene che le frequenze sopra riportate possano essere modificate sulla base dei risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio o sulla base di segnalazioni di molestie

olfattive; il proponente dovrà adottare le procedure descritte nei sopra citati documenti sia per quanto riguarda le emissioni convogliate che per quelle diffuse, al fine di minimizzare la produzione di cattivi odori;

- **ARPAT**, nel proprio contributo del 19/04/2022, evidenzia gli elementi di maggior rilevanza della documentazione di chiarimento prodotta dal proponente e presenta le proprie osservazioni puntuali, di seguito riportate, suddivise per matrice ambientale:

1. ATMOSFERA:

In relazione al documento “Nota di riscontro alle richieste della conferenza dei servizi del 19.11.2021” viene osservato quanto segue:

➤ procedura di controllo del sistema di aspirazione e trattamento dell'aria (par. 2.2): Arpat prende atto della volontà della ditta di produrre le procedure operative per la gestione del buon funzionamento degli impianti di abbattimento;

➤ procedura di controllo carboni (par. 2.3), Arpat osserva quanto segue:

“Punto 1

il sistema di rilevamento strumentale del COT come evidenziato nelle “considerazioni generali”, è il più affidabile in assoluto e il più adatto per questo impianto. Se si valutano soltanto i costi evidentemente sono superiori agli altri sistemi di controllo (attenzione se l'alternativa è sostituire tale sistema con una serie di analisi ravvicinate in discontinuo eseguite da un ente esterno, i costi potrebbero essere paragonabili), ma probabilmente se la ditta valutasse in toto la voce costi/ benefici forse non risulterebbe tanto sconveniente dotare l'impianto di questo sistema di controllo (la questione sarà oggetto di approfondimento al punto 4). Questa agenzia non ha richiesto in precedenza di dotare l'impianto di un sistema di rilevamento in continuo del COT in quanto ci si aspettava che questo (come altri impianti con le medesime caratteristiche) comprendesse un sistema valido di verifica dell'esaurimento dei carboni.

Si continua a far riferimento a “sistemi predittivi”, ma come evidenziato sopra e nei pareri precedenti risultano inadeguati per questa tipologia di impianti di trattamento rifiuti.

Punto 2

per quanto riguarda l'utilizzo dei dati del precedente gestore al fine del calcolo dei tempi di esaurimento dei carboni attivi, l'argomento è stato ampiamente trattato nei pareri precedenti, con la conclusione della loro inaffidabilità per questo scopo.

Punto 3

Prendiamo atto del fatto che il gestore abbia accolto l'indicazione di produrre una procedura di monitoraggio dell'esaurimento dei carboni, indicando il contenuto minimo di tale procedura. Come per il punto 2.2 aspettiamo di visionarla per poter esprimere un parere tecnico. In questa dichiarazione di intenti, la ditta intende usare un PID per le determinazioni in campo dei SOV. Sebbene vi siano le perplessità evidenziate sopra nell'utilizzo di detto apparecchio su questo impianto, se nella procedura di monitoraggio vi sono riportati gli adeguati strumenti tecnici a che questo sistema sia equiparabile ad un rilevamento di COT, riteniamo possa essere utilizzato.

Ricordiamo che la procedura deve contenere i criteri di sostituzione dei carboni oltre che le fasi operative da eseguire e come eseguirle.

Punto 4

Il gestore insiste sul fatto che il sistema di monitoraggio del COT per questo tipo di impianti non sia previsto dalla normativa.

Ovviamente non intendiamo vi debba essere l'installazione di uno SME (sistema di monitoraggio delle emissioni), così come previsto dalla normativa.

Per uscire dall'equivoco proviamo a spiegare meglio la richiesta (cambiando anche i termini che possano trarre in inganno):

Non vogliamo un sistema di monitoraggio in continuo classico da normativa, che comprenda registrazioni sulle 24 ore, dati medi orari semiorari e quanto altro previsto; l'idea è di un sistema automatico di misura diretta in linea del COT mediante rilevatore FID, che sia gestito a discrezione della ditta, al fine del controllo del grado di esaurimento dei carboni attivi. La ditta può fare letture continue, discontinue, programmate, in vari punti (monte /valle dell'impianto di abbattimento), come meglio si adatta alla gestione ottimale del cambio di detti carboni.

A solo titolo esemplificativo la ditta potrebbe montare un solo strumento per la rilevazione automatica del COT, collegandolo con linee indipendenti a monte e a valle di ognuno dei 3 filtri a carbone, così da poter controllare in tempo reale la situazione in ogni punto dell'impianto di abbattimento, senza bisogno di ricorrere a controlli analitici di parti terze. Questo porterebbe dei benefici di gestione notevoli:

- come detto conoscenza in tempo reale della concentrazione del COT in ogni parte dell'impianto;
 - gestione ottimale di eventi accidentali che influiscono sulla qualità delle emissioni;
 - possibilità di verificare l'impatto delle varie lavorazioni sulla componente emissiva dei SOV anche al variare della tipologia di rifiuto, in tempo reale senza ausilio di parti terze;
- Questo controllo così accurato porterebbe anche massimizzare il tempo di vita dei carboni attivi.*

Punto 5

Appreziamo il chiarimento sui TVOC attendiamo di vederlo tradotto nel quadro emissivo dell'azienda.

Punto 6

Riteniamo non sia appropriato usare il valore di 50 mg/Nmc per i conteggi delle tempistiche di esaurimento dei carboni attivi per i motivi già illustrati nei precedenti pareri come indicato al punto 2."

➤ in relazione al documento "Piano di Gestione degli Odori" (P.G.O.) Arpat esprime le seguenti prescrizioni, al fine del rilascio dell'AIA:

- il monitoraggio bimestrale di cui al par. 3.4.1, deve essere implementato con il parametro acido solfidrico (H₂S);
- il proponente, prima dell'esecuzione di ciascun monitoraggio, dovrà dare avviso (con congruo anticipo) ad ARPAT della data di avvio delle indagini, al fine di consentire la presenza dei tecnici del Dipartimento. In tale occasione, dovrà presentare il piano di monitoraggio previsto, che sarà valutato da ARPAT;
- il monitoraggio delle emissioni diffuse sopra citato deve essere condotto, oltre che per gli odori, anche per i parametri: NH₃, H₂S, COT;
- al fine di valutare:
 - la concentrazione di "fondo" nell'aria ambiente in prossimità dell'impianto, dei parametri: odore, NH₃, H₂S, COT, già oggetto dei monitoraggi sulle emissioni diffuse;
 - l'efficienza delle misure di mitigazione previste per le emissioni diffuse (vedi procedura gestione odori) e convogliate;
 - l'eventuale impatto olfattivo esterno all'impianto dovuto alle emissioni, in particolare a quelle di tipo diffuso

è necessario che il proponente preveda il monitoraggio di un punto di bianco da collocare all'esterno in prossimità dello stesso. Il punto di bianco deve trovarsi sulla direttrice prevalente dei venti, da ricavare dai dati meteo dell'ultimo modello diffusionale presentato. Il monitoraggio deve comprendere i parametri: "odore", "NH₃", "H₂S", "COT". Oltre a tali parametri, alle misure devono essere associati i dati meteo della centralina IREOS. Il monitoraggio deve ovviamente essere avviato prima della messa in esercizio delle attività di conferimento rifiuti, con frequenza quindicinale e ripetuto con frequenza mensile per un anno, dopo la ripresa regolare delle stesse.

- l'esecuzione dei monitoraggi deve avvenire preferibilmente mediante l'utilizzo di analizzatori automatici in grado di produrre dati in un arco temporale più ampio come quello giornaliero.

➤ in relazione al documento "Procedura di Gestione degli Odori" allegato al Piano di Gestione degli odori, Arpat si riserva la possibilità di richiedere ulteriori interventi di mitigazione delle emissioni diffuse, a seguito dei risultati dei monitoraggi previsti e all'eventuale manifestarsi di numerose segnalazioni di maleodoranza, qualora riconducibili alle attività di IREOS.

Al fine del rilascio dell'AIA, Arpat prescrive altresì che per quanto riguarda il sistema di controlli e manutenzione degli impianti di abbattimento e aspirazione, il proponente dovrà produrre una apposita procedura da inserire all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA soggetta a riesame;

➤ in relazione all'aggiornamento della studio modellistico diffusionale, Arpat prende atto che il proponente ha adottato le indicazioni previste dall'agenzia nei contributi precedenti e ritiene che "con le scelte operate sul quadro emissivo per gli impatti in atmosfera la valutazione per gli aspetti puramente ambientali potrebbe essere considerata conclusa, giacché i livelli di impatto risultano ampiamente inferiori ai valori di riferimento adottabili, come confermano le stime presentate nello Studio di dispersione aggiornato"

➤ in relazione agli aspetti presenti nello Studio di impatto sanitario, l'Arpat rileva elementi di criticità se si considerano i valori di riferimento normalmente impiegati in questo ambito, ovvero livelli di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza pari a 1×10^{-6} e cumulati pari a 1×10^{-5} . Analizzando in maggiore dettaglio i risultati sull'indice di rischio "cancerogeno", Arpat osserva che i recettori con valori cumulati sopra 1×10^{-5} risultano R1÷R4, R15÷R16 e R19÷R20; per vari di questi (R1÷R3, R19) tale livello è

già superato considerando il singolo inquinante As, e si può affermare che i maggiori livelli sono ancora associati ai metalli As, CrVI e Ni, con in subordine il Cd. Quindi, qualora si ritenesse opportuno intervenire significativamente su questo aspetto, secondo l'Arpat sarebbe necessario ridurre ulteriormente i limiti di emissione previsti per questi inquinanti.

2. AMBIENTE IDRICO SUOLO E SOTTOSUOLO

L'Agenzia rileva che il sito su cui sorge l'impianto ex Ra.Ri. S.r.l. (oggi IREOS S.p.a.) è soggetto a procedimento di bonifica; la relativa Conferenza di Servizi del 07/03/2017 ha approvato il documento "Analisi di Rischio sito specifica" che ha evidenziato la necessità di interventi di bonifica/MISO. Arpat evidenzia che, ad oggi, non risulta sia stato presentato un progetto di bonifica/MISO da parte del proponente. In merito alla determinazione dei valori di fondo naturale per quei parametri che superano la CSC, a cui il proponente vorrebbe ricorrere, ARPAT specifica che essa va condotta nell'ambito del procedimento di bonifica, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06;

Relativamente al procedimento di bonifica in corso, se il proponente ritiene che siano variate le condizioni (modello concettuale del sito) sulla base delle quali è stata impostata l'Analisi di Rischio, dovrà richiedere all'Autorità Competente la riattivazione del procedimento.

3. RISCHIO INDUSTRIALE E DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI

Arpat ritiene che la metodologia proposta da IREOS S.p.a., in relazione al sistema di controllo dei quantitativi di sostanze/miscele pericolose istantaneamente detenute nell'impianto, sia in linea generale condivisibile; si rileva tuttavia che, al fine di poter essere implementata in impianto debba essere resa maggiormente fruibile agli operatori.

Al fine del rilascio dell'AIA, Arpat prescrive quanto segue:

- predisporre una procedura operativa che individui i soggetti responsabili, i relativi compiti e tempi di effettuazione delle varie fasi (di acquisizione informazioni mediante contatto con il produttore/detentore del rifiuto e/o effettuazione di analisi, effettuazione dei test/calcoli e valutazioni) finalizzate all'assegnazione di indicazioni di pericolo ai rifiuti (frasi H) e controllo del mantenimento al di sotto delle soglie di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs.105/2015; il proponente dovrà fornire evidenza di avere adottate le misure organizzative e gestionali necessarie al rispetto di tutti i requisiti richiesti prima dell'inizio dell'attività.

Sempre ai fini autorizzativi e gestionali, Arpat prescrive, inoltre, quanto segue:

- al fine di assicurare la qualità dei test e analisi, gli stessi dovranno essere svolti da laboratori certificati ISO 9001 e preferibilmente accreditati secondo le norme vigenti per le prove nello specifico effettuate, con riferimento ai pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;
- ai fini della corretta assegnazione di frasi H ai rifiuti in ingresso, se provenienti da impianti di trattamento rifiuti o di deposito temporaneo, le analisi utilizzate per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolo (frasi H) dovranno essere effettuate lotto per lotto di rifiuto in ingresso;
- l'assegnazione delle caratteristiche di pericolosità ai rifiuti in ingresso / trattati sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (sommatoria, principi ponte, metodi di prova);
- la verifica delle soglie di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs.105/2015 deve essere effettuata considerando la giacenza istantanea di rifiuti/miscele e materie prime nella medesima sommatoria, per caratteristiche di pericolo;
- la procedura operativa sopra richiesta dovrà individuare i requisiti professionali del responsabile dell'assegnazione di pericolosità ai rifiuti, tenendo conto delle indicazioni di ECHA pertinenti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai rifiuti derivanti dalle operazioni di inertizzazione (D9) e miscelazione (D13) Si evidenzia inoltre che trattandosi di matrice (rifiuti) connotata da elevata variabilità, tali valutazioni dovranno tenerne conto (valutazione lotto per lotto);
- la procedura operativa dovrà individuare le macro-tipologie a cui assegnare i rifiuti in ingresso ai fini dell'attribuzione di una classe Seveso (rif. Allegato 1, Dlgs. 105/2015) e dettagliare i relativi criteri di assegnazione. Tali criteri dovranno essere sottoposti a una fase di verifica da definire in fase autorizzativa;
- la procedura operativa dovrà descrivere il sistema di controllo dei quantitativi di rifiuti/miscele pericolose o contenenti sostanze pericolose detenute;
- la procedura operativa dovrà descrivere il sistema di controllo dei quantitativi di materie prime pericolose o contenenti sostanze pericolose detenute e di un sistema di acquisizione di SDS aggiornate;

4. GESTIONE RIFIUTI

in relazione al documento “Nota di riscontro alle richieste della conferenza dei servizi del 19.11.2021” viene osservato quanto segue:

➤ **stoccaggio D15 – R13:** in relazione alla richiesta di dare evidenza che l’attività risponde alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione incendi, Arpat prescrive quanto segue:

- non è accettabile l’uso promiscuo delle baie di stoccaggio e lavorazione (RP/NP – D15/R13/D13). Le baie di stoccaggio rifiuti dovranno essere individuate secondo la filiera di gestione e per ciascuna filiera suddivise tra rifiuti P e rifiuti NP non è ammissibile uso promiscuo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l’attività deve rispondere alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti rischi connessi all’esercizio adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione; l’attività di prevenzione deve svolgersi almeno attraverso :

a) ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche degli stoccaggi dei rifiuti (adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi in modo da differenziare le aree di accettazione, le aree di stoccaggio e di lavoro tecnico);

b) formazione del personale in ottemperanza art 36 e 37 D.lgs 81/2008;

c) controllo e monitoraggio delle possibili sorgenti di innesco (dirette indirette ovvero attrito e autocombustione) e delle fonti di calore;

d) corretta manutenzione delle aree e dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici;

- l’impianto deve essere provvisto di:

a) impianto elettrico per ambienti ATEX se necessario a seguito di valutazione del rischio;

b) aree per il deposito di sostanze da utilizzare per assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali;

c) le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate ai fini di rendere nota la natura e pericolosità dei rifiuti; devono essere inoltre apposte tabelle che riportino le norme comportamentali del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;

d) il layout dell’impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;

e) le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti, movimentazione e soste operative dei mezzi devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono garantire di sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall’esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche; devono essere sottoposte a controllo periodico e ad eventuale manutenzione al fine di garantire impermeabilità e integrità delle superfici. Tali prestazioni possono essere garantite trattando la superficie di calcestruzzo nuova o esistente con resine epossidiche o con altri rivestimenti in grado di garantire caratteristiche quali effetto antipolvere, impermeabilità resistenza chimica, resistenza all’attrito e agli urti;

f) al fine di limitare la possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto si rappresenta infine la necessità di stabilire, nella successiva fase di riesame, le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti prima della loro successiva destinazione;

- ai fini dell’accettazione di rifiuti per attività D15 che subiscono ulteriori operazioni di trattamento, deve essere indicata la doppia operazione sul FIR per garantire la tracciabilità del rifiuto stesso;

➤ **trattamento D14:** Arpat ritiene che in relazione alle operazioni di ricondizionamento D14, sia prescritto quanto segue:

- per attività di "ricondizionamento" devono essere intese le seguenti operazioni: sostituzione di contenitori rotti, che può includere la messa in contatto diretto in un nuovo imballaggio di rifiuti aventi lo stesso cod. EER , stesse HP nel caso di rifiuti pericolosi e analoghe caratteristiche chimico-fisiche. Può essere applicata sia a piccoli quantitativi di rifiuti che possono essere sconfezionati e riconfezionati in contenitori di maggiore capacità per agevolarne la movimentazione ed il trasferimento, sia a grossi quantitativi di rifiuti che possono essere riconfezionati, sia a grossi quantitativi di rifiuti che possono essere riconfezionati in contenitori più piccoli per esigenze tecniche e/o di sicurezza e/o di trasporto;

➤ **trattamento D13:** Arpat ritiene che la miscelazione propedeutica al trattamento di inertizzazione, da svolgere all’interno dell’impianto, non sia da configurare come operazione D13 ma bensì all’interno della operazione D9. Non ritiene comunque necessaria la modalità di registrazione fittizia proposta al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti;

Arpat ritiene che ai fini del rilascio dell’AIA, la documentazione da presentare dovrà tener conto di quanto segue:

- della miscelazione propedeutica effettuata in baia dedicata prima del trattamento dovrà essere data evidenza attraverso le registrazioni obbligatorie e attraverso il sistema di gestione. Nella successiva fase di riesame per riscontro della tracciabilità e la compatibilità delle miscele costituite dovrà essere presentata opportuna procedura operativa corredata della relativa reportistica: “Ricette di miscelazione e Registro delle miscele”.
- allo scopo è opportuno che le baie dedicate alla prima fase del trattamento di inertizzazione siano individuate come baie dedicate all'operazione D9. I rifiuti in ingresso destinati alle operazioni D9 saranno registrati attraverso singole operazioni di carico. Al termine del trattamento il rifiuto inertizzato EER 190305 - 190304*, in uscita dall'impianto, sarà registrato con operazione di scarico che dovrà agganciare/riportare tutte le operazioni di carico dei singoli rifiuti che hanno costituito la miscela propedeutica;
- nel caso particolare in cui la ditta intenda procedere alla realizzazione di miscela cod. EER 190203/190204 (operazione da configurare all'interno della operazione D13) da sottoporre a trattamento presso impianto terzo è indispensabile, al fine di poter valutare sia la necessità di produrre la miscela (anche in deroga al divieto di cui all'art.187 comma 1 Dlgs. 152/06) sia l'idoneità dell'impianto di destino, che nella successiva fase di riesame la società, in base alla tipologia dei rifiuti che intende trattare, espliciti la motivazione/finalità della miscelazione, la tipologia del successivo trattamento e la destinazione finale;

Arpat prescrive, inoltre, quanto segue:

- il raggruppamento preliminare D13 consiste nella preparazione di carichi omogenei – anche mediante miscelazione – per il conferimento ad altri impianti o presso il medesimo impianto dove si effettuano esclusivamente le operazioni da D1 a D12. I passaggi ripetuti tra impianti o all'interno del medesimo impianto (per la medesima operazione di trattamento) non sono ritenuti ammissibili;
- nel caso in cui la miscela (operazione D13) comprenda almeno un rifiuto pericoloso, il codice ERR della miscela dovrà essere pericoloso, in quanto la miscelazione non è uno strumento idoneo a modificare il regime giuridico dei rifiuti pericolosi;
- l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP) deve essere effettuata attraverso il reale contenuto (concentrazione) delle sostanze pericolose presenti nella miscela 11;
- allo scopo le analisi chimiche (RdP) forniti dal produttore con la caratterizzazione di base devono contenere esplicito riferimento alle sostanze pericolose che determinano l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP);
- al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione. Sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato “scheda di miscelazione allegata”;

per quanto attiene la **miscelazione propedeutica al trattamento chimico fisico D9** Arpat ritiene che nella documentazione relativa al procedimento di riesame dell'AIA, il proponente dovrà fornire le seguenti informazioni:

- dettagli relativi alle caratteristiche delle miscele ottimali da realizzare in funzione del successivo trattamento in relazione alla performance dell'impianto (% di abbattimento inquinanti e la tipologia degli stessi);
- indicazioni circa il range di ammissibilità dei rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento D9;
- dettagli in merito alle fasi successive al trattamento, come ad esempio i tempi di maturazione del rifiuto inertizzato, gli stoccaggi e il destino finale del rifiuto (estero o nazionale)

➤ **operazioni R5:** Arpat prende atto delle risposte fornite dal proponente ritenendole esaustive. Ritiene, tuttavia, che nella successiva fase di riesame dell'AIA il proponente dovrà:

- descrivere il flusso/flussi (cod. EER) dei rifiuti da sottoporre a questa filiera;
- specificare se il trattamento di inertizzazione prevede una miscelazione propedeutica e se la miscelazione è da effettuarsi anche in deroga al divieto di cui all'art.187 comma 1 Dlgs. 152/06;
- dichiarare gli obiettivi del trattamento e i limiti di ammissibilità dell'impianto di destinazione finale;
- dimostrare che il trattamento è funzionale alla successiva operazione di deposito definitivo e che il rifiuto ottenuto rispetti gli standard specifici previsti dalla autorizzazione impianto destino finale;
- la filiera di recupero con la produzione inertizzato da destinare in miniera dovrà essere tenuta separata dalla filiera del trattamento D9;

operazioni R13: Arpat prende atto di quanto dichiarato dal proponente, ovvero che le operazioni di recupero R13 sono quelle di ricezione dei rifiuti sfusi da depositare in baia F per avvio ad impianto terzo, oppure dei

rifiuti in colli da depositare in baia B e UI ed avviare a trattamento di inertizzazione interno (R12) per successivo avvio su impianto di destino (R5). Tale operazione è da intendersi quale mera messa in riserva. L'Agenzia osserva che per quanto riguarda l'utilizzo della baia F e per le altre che il proponente chiede di utilizzare alternativamente occorre rispettare le prescrizioni e le indicazioni sopra descritte al punto relativo allo "stoccaggio D15 – R13";

- Arpat prescrive che l'operazione R12 (intesa come selezione e cernita) dovrà essere descritta nella successiva fase di riesame dell'AIA, indicando il flusso di rifiuti su cui la società intende procedere e dichiarati gli obiettivi del trattamento (% di recupero).

- il **Comune di Livorno**, nella nota del 08/04/2022, ha trasmesso il contributo tecnico del N.U.C.V. dal quale si evince quanto segue:

◦ per gli aspetti urbanistici-edilizi l'amministrazione comunale fa presente che il proponente ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di sanatoria edilizia per le difformità riscontrate sull'impianto e che l'istruttoria della stessa è in fase di definizione, pertanto attualmente non è possibile esprimersi sulla conformità edilizia-urbanistica fino al termine degli esiti dell'istanza di sanatoria;

◦ per quanto attiene gli aspetti relativi alla mobilità urbana viene confermato quanto già espresso nel precedente contributo dell'amministrazione, ovvero che tenuto conto del numero massimo di camion previsti rispetto al complessivo traffico veicolare nell'area, non risultano evidenziate criticità riconducibili ai flussi di traffico dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento;

◦ in merito alla pericolosità idraulica il Comune evidenzia che l'area ove è ubicato l'impianto ricade in classe di pericolosità "P.I.2 – pericolosità idraulica media" nella cartografia di supporto al Piano Strutturale del Comune di Livorno approvato con D.C.C. n° 75 del 07.04.2019 e pubblicato sul BURT n° 26 in data 26.06.2019 ai sensi del vecchio DPGR 53/R 2011, ovvero in pericolosità idraulica P1 ai sensi del PGRA. Viene altresì evidenziato che nell'ambito degli studi idraulici eseguiti nel periodo post alluvione 2017, il Genio Civile di Livorno ha predisposto uno specifico progetto per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Ugione attualmente in fase di realizzazione e al termine del quale la pericolosità idraulica dell'area contermina al Torrente Ugione subirà certamente una variazione positiva. Quanto espresso rappresenta l'aggiornamento ultimo del quadro conoscitivo in chiave idraulica ottenuto, per l'approvazione del Piano Strutturale stesso, dalla validazione degli studi idraulici realizzati dallo stesso Genio Civile di Livorno e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

◦ per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Settore Ambiente e Verde, il nucleo evidenzia che il proponente nella documentazione per l'istanza di sanatoria edilizia ha previsto la demolizione di alcuni elementi e manufatti edilizi al fine di raggiungere la conformità edilizia-urbanistica dell'intero impianto e quindi richiede che sia dichiarato che le modifiche edilizie apportate non compromettono la funzionalità dell'impianto sotto il profilo ambientale;

- l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** nel contributo del 22/04/2022, conferma quanto espresso nel precedente contributo del 01/10/2020, ovvero quanto segue:

- in riferimento al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino "Toscana Costa" l'area dell'impianto risulta esterna alle aree classificate a pericolosità da frana;

- in riferimento al PGRA, l'impianto in esame ricade tra le aree a pericolosità da alluvione P2 "Aree a pericolosità da alluvione media" (disciplinate dall'art. 9 della Normativa di Piano). Si ricorda che tali aree sono soggette alla gestione del rischio idraulico secondo le disposizioni emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);

- in riferimento al PGA, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'impianto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- il **Settore Sismica**, nel proprio contributo del 17/03/2022 non rileva elementi di propria competenza;

- il **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**, dopo aver preso visione della documentazione trasmessa, conferma quanto espresso nel contributo del 11/11/2020, ovvero che non sono stati ravvisati aspetti riconducibili a competenze del settore;

- il **Settore Autorizzazione Rifiuti** nel contributo del 25/05/2022, in merito alla documentazione trasmessa rileva che la documentazione presentata non risponde completamente alle esigenze già espresse e ribadisce l'esigenza di separare i rifiuti pericolosi dai non pericolosi e di una preliminare pianificazione delle attività

gestionali; il Settore rimanda ad ARPAT le valutazioni sugli impatti in atmosfera e sulle altre matrici ambientali e rimanda a titolo non esaustivo, non essendo entrati in merito a tutti gli aspetti pertinenti il procedimento AIA, alle osservazioni contenute nel contributo per la presentazione della documentazione attinente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto attiene il procedimento di VIA il Settore non riscontra elementi ostativi.

Nel contributo si informa anche che è in fase di riattivazione l'attività nel sito, con subentro di IREOS S.p.a. nell'attività a suo tempo autorizzata a RA.RI. S.r.l. con un atto che riporta limitazioni rispetto al progresso, recependo, per quanto non in contrasto con lo stato autorizzato, alcune delle indicazioni emerse nei contributi al presente procedimento di VIA.

Alle 10.33 il rappresentante del Comune di Livorno, dopo aver fornito il proprio contributo finale riportato a verbale, lascia la seduta di Conferenza.

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, il presidente invita i presenti a esporre i propri interventi:

Il Settore VIA evidenzia alcuni aspetti da chiarire necessari ai fini del completamento della procedura di VIA Postuma. In particolare, rileva che:

- ai fini dell'impatto sanitario, dalla documentazione consegnata e come anche rilevato da Arpat, risulta che l'indice di riferimento del rischio cancerogeno per singola sostanza e per sostanze cumulate sia superato per alcuni recettori (valori cumulati superiori a 1×10^{-5} risultano superati per i recettori R1÷R4, R15÷R16 e R19÷R20). Per vari di questi (R1÷R3, R19) tale livello è già superato considerando il singolo inquinante As, e si può affermare che i maggiori livelli sono ancora associati ai metalli As, CrVI e Ni, con in subordine il Cd considerando i valori di riferimento normalmente impiegati in questo ambito, ovvero livelli di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza pari a 1×10^{-6} e cumulati pari a 1×10^{-5} .
- ai fini degli aspetti edilizi risulterebbe necessario acquisire lo stato di fatto che dimostri la regolarità di tutti i manufatti non regolari o la loro demolizione.

Inoltre, rileva che ci sono altri argomenti da precisare ma che attengono alla fase autorizzativa - gestionale quindi da approfondire meglio nel successivo rilascio di AIA. In particolare, per la conclusione del presente procedimento saranno evidenziate al proponente tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente verbale come indicate da Arpat.

Il Comune di Livorno, specifica quanto segue:

- in merito agli aspetti legati alla procedura di bonifica in itinere sul sito (Cod. SISBON LI 1058) come già indicato dal Dipartimento Prov.le ARPAT, fa presente che la C.d.S. del 07.03.2017, con l'approvazione dell'A.d.R. sito specifica evidenziava la necessità di interventi di bonifica/MISO.

Nella successiva C.d.S. del 30.09.2021 si confermava la necessità che la Soc. IREOS proponga, così come indicato dalla C.d.S. del 07.03.2017 gli interventi sopradetti facendo presente che occorre che sia attivata una Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE).

In merito al documento "Proposta di Monitoraggio della falda", quale ulteriore fase di approfondimento, si fa presente che dovrà comunque essere impostato, sia tecnicamente che proceduralmente, ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida SNPA sui valori di fondo.

- In merito agli aspetti urbanistici edilizi è stata presentata istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014. A tale riguardo si evidenzia che a seguito di istruttoria non si rilevano motivi ostativi al rilascio della sanatoria con la conseguenza che il procedimento sarà definito a breve con il rilascio del Provvedimento.

- Si chiede al Proponente se, in merito a quanto richiesto nel precedente contributo ovvero una dichiarazione che le modifiche edilizie apportate non comprometteranno la funzionalità dell'impianto sotto il profilo ambientale.

Il Proponente, in merito alla funzionalità dell'impianto, chiarisce che le modifiche apportate non comprometteranno la funzionalità dell'impianto dal punto di vista ambientale.

Il Comune prende atto di quanto dichiarato. Inoltre, nel successivo contributo sarà esplicitato il rapporto tra il procedimento di bonifica ed il procedimento di VIA postuma.

Il rappresentante del Settore Autorizzazione Rifiuti lascia la riunione alle 11.15.

Il Proponente, in merito allo studio di impatto sanitario, dichiara che verrà fatto un approfondimento sulla base dei rilievi formalizzati nella presente seduta.

Il Comune esprime forte preoccupazione in merito alle criticità riscontrate nello studio di impatto sanitario ed ai superamenti sia sui valori delle singole sostanze sia sulle sostanze cumulate e richiede quindi un approfondimento puntuale che verrà esaminato dagli organi competenti anche ai fini dell'espressione del parere sanitario del Sindaco.

Arpat conferma che le procedure operative per la gestione del buon funzionamento degli impianti di abbattimento relativamente al sistema di aspirazione e trattamento dell'aria saranno valutate nel successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Alla luce della discussione fin qui svolta, ai fini della conclusione della VIA postuma, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti e in modo particolare gli elementi che necessitano di un chiarimento sono i seguenti:

- considerando che i metalli As, CrVI, Ni, e Cd, non risulterebbero tra gli inquinanti principali legati all'attività svolta, si richiede al Proponente di rielaborare lo studio ai fini dell'impatto sanitario eventualmente riducendo i limiti di emissione di tali inquinanti in modo tale da non superare i livelli di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza pari a 1×10^{-6} e cumulati pari a 1×10^{-5} presso tutti i recettori considerati che ad oggi risulterebbero interessati da dei superamenti.

Il proponente dichiara di voler predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

La Conferenza richiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, da consegnare entro il **20/06/2022**.

Alle ore 11.40 la Conferenza sospende quindi i lavori, fissando nuova seduta da convocarsi con apposita nota a tutti i partecipanti al ricevimento dei chiarimenti sopra richiesti.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Firenze, 26 maggio 2022

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Sandro Garro	firmato digitalmente
Antonio D'Auria	firmato digitalmente
Federico Mentessi	firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)